

INTERVENTO DI MODIFICA DELLA LEGGE 92/2008 ATTUATO ATTRAVERSO:

Decreto Delegato 3 febbraio 2020, n. 21

Decreto Delegato 27 febbraio 2020, n. 33

“Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” emanato ai sensi dell’art. 10 della Legge 3 ottobre 2019 n. 154

Di seguito si rappresentano le principali modifiche/innovazioni introdotte con i citati Decreti Delegati.

MODIFICHE INTERVENUTE CON DECRETO DELEGATO 3 FEBBRAIO 2020, N. 21	
Legge 92/2008	Descrizione modifica
all’art. 1 c. 1 lett. e)	è stata allineata la definizione di “beni o fondi” presente dal 2008 a quella più recente introdotta all’art. 1, comma 1, lett. c) della Legge 29 marzo 2019 n. 57 relativa alle c.d. misure restrittive. Inoltre l’art. 2 dell’Allegato Tecnico è stato abrogato.
all’art. 1 c. 1 lett. b <i>bis</i>) e s <i>bis</i>)	sono state inoltre introdotte per la prima volta nell’ordinamento sammarinese due nuove definizioni, quella di “ asset virtuali ” e quella di “ prestatori di servizi in materia di asset virtuali ”, in questo specifico caso mutuando la più ampia definizione formulata dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale).
all’art. 19	sono state apportate modifiche all’elenco dei soggetti designati non finanziari, in coerenza a quanto stabilito dalla c.d. V Direttiva; le innovazioni più importanti attengono alla individuazione di una soglia di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica nel caso di mere locazioni immobiliari e l’indicazione di una soglia di 10 mila euro , sempre per l’obbligo di adeguata verifica, per le operazioni relative al commercio di cose antiche, opere d’arte ed esercizio di casa d’asta e galleria d’arte . Inoltre è stata introdotta una nuova categoria di soggetti designati non finanziari: i prestatori di servizi in materia di asset virtuali , secondo la definizione introdotta con decreto delegato.
All’art. 27	è stato previsto per legge (già le Istruzioni lo prevedevano) l’obbligo di applicare misure rafforzate quando il profilo di rischio del cliente risulta alto.
All’art. 27 <i>bis</i> c. 4 <i>bis</i>	l’abrogazione del comma 4 <i>bis</i> è stata necessaria in quanto non in linea con le Raccomandazioni GAFI.
All’art. 34	è stato precisato l’obbligo di conservare i risultati di ogni analisi svolta, in linea con la metodologia del GAFI.
All’art. 34 <i>bis</i>	sono state risolte problematiche interpretative ed operative rilevate nel tempo in merito alla conservazione dei dati e dei documenti per i soggetti finanziari che non svolgono più attività riservata.
All’art. 42 c. 5 <i>bis</i>	è stata chiarita l’allocazione organica del Responsabile Incaricato Antiriciclaggio, sostituendo l’espressione “riferisce direttamente

	all'organo amministrativo" con l'espressione "è posto in staff all'organo amministrativo".
All'art. 57 c. 1 lett. a), all'art. 61 c. 3, all'art. 74 c. 6 e c. 10	sono stati eliminati alcuni refusi da precedenti modifiche legislative nonché apportate alcune modifiche formali al quadro sanzionatorio amministrativo ed al relativo procedimento assegnato per legge all'Agenzia di Informazione Finanziaria.
MODIFICHE INTERVENUTE CON DECRETO DELEGATO 27 FEBBRAIO 2020, N. 33	
all'art. 1 c. 1 lett. i) e all'art. 30	è stata modificata la definizione di "conti di passaggio"; la precedente definizione non includeva i conti di corrispondenza bancari nazionali. Da qui l'esigenza di integrare la definizione prevista dalla lettera i) dell'art.1 c. 1 e conseguentemente l'esigenza di disciplinare la materia mediante modifica dell'art. 30 ovvero sia l'introduzione di un comma 3 che prevedesse una disciplina conforme alla metodologia GAFI e una contestuale modifica del titolo del medesimo articolo. Pertanto il soggetto finanziario dovrà assicurarsi che il corrispondente abbia assolto costantemente agli obblighi di adeguata verifica dei clienti che hanno diretto accesso a tali conti e che sia in grado di fornire allo stesso, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.
all'art. 1 c. 1 lett. r)	è stata modificata la definizione di "titolare effettivo"; in particolare, è stata evidenziata la necessità di uno specifico riferimento alle persone "per conto delle quali" il rapporto, l'operazione o la prestazione è svolta: l'ordinamento sammarinese già conteneva una formulazione ampia ed infatti richiama le persone "nel cui interesse" il rapporto, l'operazione o la prestazione è svolta. Tuttavia al fine di meglio precisare il concetto, utilizzando le medesime parole presenti nei documenti GAFI (così come richiesto dagli Organismi internazionali), il Legislatore ha ritenuto opportuno modificare formalmente la definizione.
all'art. 7 c. 1 e all'art. 12 c. 1 e c. 3	si è inteso precisare che le trasmissioni delle relazioni, delle informazioni, delle analisi e della documentazione devono avvenire mediante canali dedicati, sicuri e protetti , così come stabilito dagli standard internazionali e come di fatto già avviene. Inoltre, per quanto attiene l'art. 12 c. 1 viene precisato che l'Agenzia di Informazione Finanziaria ed Interpol possono attivare forme di collaborazione sia a richiesta sia spontaneamente .
all'art. 14	si è inteso definire meglio la collaborazione, spontanea o su richiesta, tra AIF e la BCSM, al di fuori dei casi dove la Banca Centrale opera come soggetto designato. Inoltre è stato formalizzato l'utilizzo di canali dedicati, sicuri e protetti per lo scambio di informazioni.
all'art. 17 c. 5 bis	ai fini di una più ampia conoscibilità da parte di terzi, il Legislatore ha inteso rendere pubblica la lista dei soggetti designati non finanziari
all'art. 21 c. 1	è stato colmato il gap con i principi internazionali che prevedono l'assoggettabilità agli obblighi di adeguata verifica della clientela per tutte le operazioni occasionali che rappresentano un trasferimento di fondi pari o superiore a € 1.000 e non solamente "superiore" ad € 1.000 come precedentemente previsto.
all'art. 23 ter c. 2 bis	è stata adeguatamente presa in considerazione la figura del beneficiario diverso da persona fisica, in caso di polizze assicurative del ramo vita nel quadro normativo di livello primario, così come previsto dagli standard

	GAFI.
all'art. 31 c. 2 <i>bis</i>	è previsto il divieto di utilizzare contante sia in entrata (pagamento di premi da parte del cliente), sia in uscita (pagamento di riscatti, liquidazioni ecc.) nel caso di polizze vita.
all'art. 1 <i>bis</i> c. 3, dell'Allegato Tecnico	è previsto che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applichino laddove le società siano ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che garantiscono non solo la trasparenza delle informazioni sugli assetti proprietari ma anche la trasparenza delle informazioni sulla "titolarità effettiva" .
All'art. 1 <i>bis</i> c. 3, c. 6 e all'art. 3 dell'Allegato Tecnico	sono state apportate modifiche (ed una abrogazione) che fanno riferimento alla individuazione del titolare effettivo dei Trust, delle società quotate nonché alle attività di valutazione nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (c.d. National Risk Assessment)
All'art. 1 c. 4 <i>bis</i> dell'Allegato Tecnico	è stata prevista la pubblicazione di un elenco indicante le funzioni da considerarsi quali importanti cariche pubbliche a livello nazionale sammarinese per consentire ai soggetti designati di individuare le persone politicamente esposte. Tale individuazione avviene con il coinvolgimento della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale.